



TRIBUNALE DI VELLETRI

N. /2021 R.G. Trib.

Il Giudice, dott. Renato Buzi, sciogliendo la riserva assunta,

**premesso**

- che è stata disposta la "trattazione scritta";
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che, in relazione alla richiesta ex art. 649 c.p.c., così provvede:

**considerato**

- che i gravi motivi che giustificano la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo afferiscono al presumibile ingiusto pregiudizio che l'esecuzione del decreto impugnato cagionerà all'opponente per la mancanza originaria del titolo giustificativo del credito azionato ovvero per il sopraggiungere di fatti estintivi del credito portato a esecuzione;
- che in sede di opposizione (fase disciplinata dalle norme sul procedimento ordinario -cfr. art. 645 c.p.c.) l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi della pretesa devono essere conformi alle ordinarie regole processuali in materia di riparto degli oneri probatori e di efficacia dei mezzi istruttori, con esclusione di qualsiasi ultrattività delle disposizioni speciali eventualmente valesvoli nel rito monitorio;
- che l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto fonda sulle seguenti eccezioni sollevate da parte opponente: A) per quanto riguarda le fidejussioni: nullità e/o inefficacia delle fidejussioni; decadenza dal diritto di agire; B) per quanto riguarda il finanziamento chirografario: capitalizzazione composta non dichiarata; anatocismo; profili di

indeterminatezza nell'indicazione del tasso; C) per quanto riguarda il rapporto di conto corrente: anatocismo; applicazione di tassi d'interesse ultralegali e/o non pattuiti e comunque non predeterminati per ciò che concerne gli affidamenti concessi; variazione unilaterale delle condizioni economiche senza giustificato motivo e senza preavviso;

- che, salva la verifica contabile in corso di giudizio, le allegazioni di parte opponente appaiono, almeno allo stato, suffragate dalla rispettiva produzione documentale (v., in particolare, le emergenze della allegata consulenza contabile, sub documento 19 prodotto dall'opponente);

- che, pertanto, ai fini dell'individuazione della sussistenza del diritto del credito azionato in via monitoria e del suo esatto ammontare, occorre verificare l'effettivo tasso d'interesse debitore applicato dalla stessa nel corso del rapporto, l'applicazione di ogni altra remunerazione contabilizzata a carico dei clienti, la corretta e tempestiva contabilizzazione di tutte operazioni effettuate negli estratti conto redatti dall'istituto di credito;

- che tutto ciò costituirà oggetto di prova del presente giudizio, ma non costituisce allo stato dato acquisito, con tutto quel che ne consegue in punto di certezza e necessaria liquidità del credito azionato ai fini della sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c.;

- che, inoltre, in relazione ai gravi motivi, l'ammontare dell'importo intimato, in uno con le allegate condizioni economiche degli opposenti, induce a dare adeguato rilievo al danno che costoro potrebbero subire in caso di messa in esecuzione del titolo;

che, compendiando, l'opposizione proposta basa su prova fondante l'invocata concessione della sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 649 c.p.c.;

p.q.m.

accoglie l'istanza ex art. 649 c.p.c. e sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

ritenuto

- che, trattandosi di controversia in materia di contratti bancari, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, co. 1, D. L.vo n. 28/2010, come modificato dal d.l. 69/13;

- che, ai sensi del comma 1 della predetta norma, il giudice, ove rilevi (anche d'ufficio) che la mediazione non è stata esperita, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 del citato D. L.vo, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;

p.q.m.

- dispone che le parti procedano all'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. L.vo n. 28/2010, assegnando ad esse il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda decorrenti dalla comunicazione;

- fissa per prosecuzione l'udienza del 19/4/2022, ore 9.30. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Velletri, 12/11/2021

Il Giudice  
Dott. Renato Buzi

